



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE GIOSEF TORINO - MARTI GIANELLO GUIDA A.P.S.

Con Modifiche apportate in Assemblea del 12/01/2023

Art. 1- È costituita l'Associazione di Promozione Sociale ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/ 2017, di seguito indicato come CTS) "GIOSEF TORINO – MARTI GIANELLO GUIDA APS" (denominata Associazione nel presente testo) con sede legale in Torino, Via Bernardino Lanino n.3°.

La variazione della sede legale nell'ambito della città metropolitana di Torino non comporta la modifica del presente statuto e deve essere comunque comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti pubblici territoriali che provvederanno ai fini dell'aggiornamento del RUNTS o dei Registri operanti medio tempore.

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS) e centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico antifascista ed ha durata illimitata; non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di proventi, di utili o di avanzi di gestione.

Art. 2 – Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità, mutualismo, partecipazione e sviluppo del senso di comunità, e contribuire alla crescita culturale e civile dei/delle propri/e soci/e, come dell'intera comunità.

Art. 3- L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art 5 del CTS.

L'associazione in particolare sostiene la formazione culturale e politica a livello locale, europeo ed internazionale, l'educazione alla cittadinanza mondiale e la promozione della mobilità internazionale attraverso lo youth work e l'educazione non formale.

L'Associazione promuove a questi fini scambi internazionali, gemellaggi, seminari e corsi di formazione, percorsi in classe, convegni, ricerche e pubblicazioni, campi di solidarietà, progetti di cooperazione allo sviluppo, ed ogni altra attività che possa risultare utile al perseguimento dello scopo sociale. L'Associazione potrà erogare servizi.

L'Associazione organizza e sostiene altresì tutte le iniziative volte ad una maggiore partecipazione dei e delle giovani alla vita politica, culturale ed associativa. Lavora per sviluppare consapevolezza, coscienza critica e competenze tra i/le giovani. Si ispira ai diritti umani, ai principi democratici, ai valori della nonviolenza e dell'intercultura e al rifiuto di ogni forma di discriminazione.

Per il perseguimento dei propri fini statutari, l'Associazione potrà, a mero titolo esemplificativo:

- a) Organizzare incontri, convegni, giornate di studio;
- b) Curare la pubblicazione di libri, riviste, documenti;
- c) Promuovere la realizzazione di filmati, documentari, supporti musicali, organizzare concerti, spettacoli teatrali e cinematografici, mostre ed esposizioni in qualunque disciplina artistica;
- d) Sostenere ricerche scientifiche, istituire e mantenere biblioteche e raccolte di documenti visivi o musicali;
- e) Stipulare accordi ricerche scientifiche, istituire e mantenere biblioteche e raccolte di documenti visivi o musicali;
- f) Stipulare accordi e convenzioni con enti pubblici e privati, italiani e stranieri.

L'Associazione potrà inoltre esercitare, ai sensi dell'Art. 6 del C.T.S., attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nonché



raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.

L'associazione svolge l'attività di cui sopra a favore degli associati, loro familiari o terzi.

Art. 4 – L'Associazione di avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai/lle propri/e associati/e; potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai/lle propri/e associati/e, secondo i limiti e le mobilità stabiliti dalla normativa vigente.

L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i/le volontari/e dell'Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il/la volontario/a è socio/a o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

In ogni caso, il numero dei/lle lavoratori/trici impiegati/e nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei/lle volontari/e o al cinque per cento del numero degli/le associati/e.

SOCI

Art. 5 – il numero degli associati e delle associate è illimitato. Può diventare Socio/a chiunque si riconosca nel presente statuto e, indipendentemente dalla proprio identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa. Tutti gli associati/e hanno diritto di voto. I soci minori di età esercitano tale diritto, limitato all'elettorato attivo, attraverso i genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale. L'elettorato passivo compete, invece, solo ai soci che hanno compiuto la maggiore età.

Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione entro il termine di 60 giorni.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto specificandone i motivi e verrà annotata nel libro soci. L'interessato potrà presentare ricorso entro i successivi sessanta giorni all'Assemblea dei soci, la quale si pronuncerà in modo definitivo nella sua prima convocazione utile.

Tutti i soci hanno uguali diritti:

- a) il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative, nonché di usufruire di tutte le strutture, dei servizi e delle prestazioni attuate dall'Associazione;
- b) di partecipare alle assemblee con diritto di voto e di essere eletti alle cariche sociali;
- c) il diritto di recedere dall'Associazione.

I soci e gli aderenti hanno diritto a consultare i libri sociali previa specifica istanza da inoltrare al Consiglio Direttivo almeno 20 giorni prima della data della consultazione stessa.

Ciascun socio può esprimere un solo voto, i soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno diritto di essere rappresentati da un altro socio, mediante delega scritta; ciascun associato non può essere delegato da più di due soci.

Lo status di Socio/a, una volta acquistato, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art.8.

Compete al consiglio Direttivo l'ammissione dei e delle nuovi/e associati/e.

L'associato/a si impegna:

- Ad osservare il presente Statuto e le deliberazioni assunte dagli organi sociali in conformità allo stesso;

- A collaborare con l'Associazione per il raggiungimento delle finalità statutarie;
- A versare la quota associativa annuale.
- La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

Art. 6 – Gli/le associati/e che in qualsiasi modo compromettono il buon andamento o il decoro dell'Associazione a seconda della gravità del fatto possono essere sottoposti/e ai seguenti provvedimenti disciplinari:

- Richiamo;
- Espulsione.

Art. 7 – Il rapporto associativo è a tempo indeterminato.

La qualità di associato/a si perde:

- Per mancato pagamento della quota associativa entro 12 mesi dalla chiusura di esercizio ;
- Per dimensioni dell' associato/a, da inviarsi al/la presidente, con lettera sottoscritta dall'interessato/a;
- Per condanna definitiva per fatti dolosi;
- Per decesso;
- Per decadenza o espulsione.

La decadenza opera automaticamente ed è dichiarata con delibera del Consiglio Direttivo.

Il socio espulso o escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea dei soci, che si pronuncerà nella prima occasione utile. I soci espulsi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione

Art. 8 – Il Consiglio Direttivo ha facoltà di intraprendere un'azione disciplinare nei confronti del/la socio/a, mediante, a seconda della gravità dell'infrazione commessa, il richiamo scritto, la sospensione temporanea e l'espulsione o radiazione, per ii seguenti motivi:

- Inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle delibere degli organi sociali;
- Denigrazione del Circolo/associazione, dei suoi organi sociali, dei soci e delle socie;
- L' attentare in qualche modo al buon andamento dell'Associazione, ostacolarne lo sviluppo o perseguendone lo scioglimento;
- Il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- Appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- L'arrecare in qualunque modo danni morali e materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

In caso di provvedimento disciplinare il/la socio/a ha la possibilità di eccepire le proprie osservazioni e presentare ricorso entro 30 giorni al Collegio dei Probiviri o all'Assemblea dei Soci avverso il provvedimento sanzionatorio.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 9 – l'Assemblea degli/le associati/e può essere: ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno della Presidente e delibera:

- Sull'attività svolta e sul programma annuale delle iniziative da adottare;
- Approvazione del rendiconto dell' ultimo esercizio;

- Ogni altro argomento posto all'ordine del giorno che non sia di competenza dell'Assemblea straordinaria e del Consiglio Direttivo.

L'assemblea si riunisce altresì in forma di assemblea congressuale ogni tre anni ed ha il compito di:

- Definire gli obiettivi politici generali e organizzativi;
- Eleggere il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei/delle componenti.

L'Assemblea congressuale può inoltre nominare se ritenuto necessario il Collegio dei Probiviri. In mancanza dello stesso e in caso di necessità interviene il Collegio dei Probiviri del livello superiore, ossia Giosef Italy.

Art. 10 – L'Assemblea straordinaria è convocata con invito del/la Presidente su deliberazione del Consiglio Direttivo o quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un decimo degli/le associati/e o dall'autorità competente e delibera su:

- approvazione e modifica dello Statuto sociale;
- scioglimento e messa in liquidazione dell'Associazione.

Per la modifica dello Statuto occorre il voto favorevole dei due terzi degli/le associati/e presenti. Per lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Associazione, sia in prima che in seconda convocazione, occorre la presenza e il voto favorevole dei tre quarti degli/le associati/e aventi diritto di voto.

Art. 11 – Le assemblee sono valide, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta degli/le associati/e regolarmente iscritti/e aventi diritto al voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli/le associati/e predetti/e.

Art. 12 - Le assemblee sono presiedute dal/la Presidente, coadiuvato/a da un/a segretario/a, eletto/a su proposta di tale Presidente, che resta in carica per il tempo utile allo svolgimento dell'assemblea. Il voto è a scrutinio palese, salvo che su fatti e persone per le quali l'assemblea decida il voto segreto.

Art. 13 – L'associato/a ha diritto di voto se in regola con il pagamento delle quote sociali almeno otto giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea. Tutti/e i e le componenti dell'assemblea hanno uguale diritto di parola sugli argomenti in discussione.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 14 – L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da tre a sette componenti eletti/e dall'Assemblea ordinaria degli associati e delle associate.

Art. 15 – Il Consiglio Direttivo, nella sua prima adunanza, elegge al suo interno un/a Presidente ed un/a Vice-Presidente. Il consiglio può distribuire fra i suoi e le sue componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Art. 16 – Il Consiglio Direttivo viene convocato dal/la Presidente.

Il consiglio deve comunque essere convocato quando la maggioranza dei/le consiglieri/e ne facciano richiesta.

Art. 17 – Il Consiglio Direttivo provvede, nel perseguimento dei fini statutari, al regolare svolgimento di tutte le attività specifiche dell'Associazione.

Art. 18 – Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è rieleggibile. In caso di dimissioni di consiglieri/e si convoca un'assemblea dei soci entro due mesi successivi alle dimissioni. Tale assemblea provvede alla surroga del/la o dei/le consiglieri/e dimissionari/e. Lo stesso procedimento di surroga è previsto nel caso in cui un/a consigliere/a decada dall'incarico in seguito alla mancata partecipazione a più di quattro riunioni consecutive del Consiglio Direttivo.

Art. 19 – Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della maggioranza dei/le consiglieri/e.

La deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza semplice dei voti. Nel computo dei voti, agli effetti della maggioranza, gli/le astenuti/e non vengono considerati/e. A parità di voti prevale la deliberazione che raccoglie il voto del/la Presidente.

I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal/la Segretario/a, che viene scelto/a tra i/le consiglieri/e all' inizio della riunione ed in carica per la durata della stessa. I processi verbali vengono sottoscritti dallo/a stesso/a Segretario/a e dal/la Presidente, e dai in lettura ai e alle consiglieri/e all' inizio del Consiglio successivo.

Art. 20 – Il/la consigliere/a che avesse interesse in conflitto con quelli dell'Associazione è tenuta/a ad astenersi dalla discussione e dal voto.

IL/LA PRESIDENTE

Art. 21 – Il/la Presidente dell'Associazione:

- Ha la rappresentanza legale dell'Associazione, ha il potere di firma per le operazione finanziarie necessarie all'ordinaria amministrazione;
- Convoca l' assemblea ordinaria e quella straordinaria;
- Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo fissandone l' ordine del giorno;
- Può adottare provvedimenti urgenti, che dovranno essere sottoposti a ratifica del Consiglio Direttivo, che dovrà essere convocato nei due mesi successivi all'adozione di tali provvedimenti. Il/la Presidente è coadiuvato da un/a Vice-Presidente che, in particolare, lo/a sostituisce nei casi di vacanza od impedimento.

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 22 – Con delibera dell'Assemblea può essere istituito il Collegio dei Probiviri. Il Collegio dei Probiviri è composto di tre componenti eletti/e dall'assemblea ordinaria e scelti/e tra soggetti di provata esperienza e capacità. Il collegio nomina al suo interno un/a Presidente.

Art. 23 – Il collegio è convocato dal/la Presidente e svolge le seguenti funzioni:

- Esercita il controllo sulla gestione economico-finanziaria dell'Associazione;
- Propone le sanzioni disciplinari al Consiglio Direttivo;
- Dirime le controversie fra associato/a ed Associazione e, quando richiesto, tra associato/a ed associato/a;
- Decide sui ricorsi contro presunte violazioni delle norme statuate;
- Può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e, su richiesta del Consiglio stesso, delibera l' esatta interpretazione dello Statuto.
- Le decisioni del Collegio sono inappellabili. Il Collegio dura in carica tre anni.

IL COLLEGIO DEI SINDACI-REVISORI

Art. 24 – Il Collegio dei Sindaci è un organismo di garanzia di controllo ai sensi dell'art.30 del CTS. Qualora si renda obbligatorio per Legge o l'Assemblea lo ritenga opportuno, verrà nominato il Collegio dei Sindaci revisori composto da un minimo di 1 a un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all'Associazione.

Le cariche di consigliere/a e sindaco revisore sono incompatibili tra loro, ai componenti del Collegio si applica l'articolo 2399 del codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie dei soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo,

del codice civile, i restanti componenti dovranno possedere comprovate capacità tecniche, conoscenze dell'Associazione e moralità.

Il Collegio vigila sull'osservazione della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Il Collegio esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I/Le componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. I sindaci hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo.

Art. 25 – Fermo restando quanto previsto dall'articolo 29, nei casi previsti dall'art. 31 del CTS l'Associazione nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 26 – Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali.

Esso è costituito da:

- Beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- Eccedenze degli esercizi annuali;
- Erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
- Fondo riserva;
- Partecipazione societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 27 – Le fonti di finanziamento dell'associazione sono:

- Quote annuali di adesione e tesseramento dei/le soci/e;
- Proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- Proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- Contributi pubblici e privati;
- Erogazioni liberali;
- Raccolte fondi;

ogni altra entrata diversa non sopra specificata.

Art. 28 – L'esercizio sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato all'Assemblea dei soci entro il 30 Aprile dell'anno successivo un bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 13 del CTS.

Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.



Gli eventuali avanzi di esercizio realizzati dall'Associazione devono essere accantonati in una apposita riserva da destinarsi, negli anni successivi, agli scopi dell'Associazione stessa e non potranno essere distribuiti agli e alle associati/e.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 29 – La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da un'Assemblea Straordinaria come indicato nell'art. 10.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale (/provinciale) del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad alti enti del terzo settore, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal C.T.S.

È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i/le soci/e del patrimonio residuo.

Art. 30 – Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea a norma del C.T.S., del Codice Civile e delle norme vigenti.